

Ricevuto in corso di p.z.c.u.
sedute 6/12/17
Ostuni



Osservazioni al disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

A seguire alcune osservazioni sul DDL di conversione del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 recante *Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale*, rispetto alle quali si raccomanda un'attenta valutazione, in particolare modo per gli articoli 3 e 5.

All'art. 2 è previsto che i ministeri avviino iniziative di formazione per il personale docente ed educativo sulla prevenzione sanitaria, e in particolare delle vaccinazioni. Viene autorizzata una spesa di 200mila euro per il 2017. Secondo l'ANCI in tale formazione dovrebbero essere ricompresi anche gli insegnanti delle scuole paritarie, ovviamente con le risorse rese disponibili e già previste, anche se a nostro avviso insufficienti.

All'art.3 Si fa notare come l'onere del controllo della documentazione o delle dichiarazioni sostitutive a carico dei responsabili dei servizi educativi per l'infanzia sia particolarmente gravoso, e, data la complessità della situazione e l'imminenza delle scadenze, non ci siano i tempi per un'adeguata informazione e formazione rivolta al personale che dovrà occuparsene. Non sembra soddisfacente l'indicazione prevista nella circolare del ministero della salute che genericamente indica che: " la ASL territorialmente competente supporterà, con modalità organizzative decise a livello locale, i dirigenti scolastici, i responsabili dei servizi educativi, ecc...nella valutazione dello stato vaccinale dei minori". Si tratta di un compito che non compete ai responsabili dei servizi educativi e degli altri soggetti individuati all'art. 3, c.1, mentre sembrerebbe più opportuno che fossero le ASL a certificare, in primis, la corrispondenza tra le vaccinazioni effettuate e l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, tale certificazione pertanto potrà essere consegnata dai genitori direttamente alle scuole senza che sia necessaria nessun'altra verifica.

In alternativa i genitori potranno dare il consenso ai responsabili dei servizi educativi o ai dirigenti scolastici per acquisire direttamente le informazioni vaccinali presso l'ASL.

Art.3 Sarebbe opportuno specificare che i servizi educativi per l'infanzia sono quelli individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 13/4/2017, n. 65: i nidi, i micronidi, le sezioni primavera, gli spazi gioco, i centri per bambini e famiglie ed i servizi educativi in contesto domiciliare.

Art. 4 il decreto prevede che i minori che non possono ricevere i vaccini per accertati casi di pericolo per la salute siano inseriti, di norma, nelle classi con minori vaccinati o immunizzati. Mentre sembra difficile che possano esserci classi costituite solo da minori non vaccinati.



Art. 5 l'adozione avvenuta nel mese di giugno, in coincidenza con la fine dell'anno scolastico e di chiusura delle scuole, rende molto difficile l'osservanza delle scadenze previste sia quella del 10 settembre 2017, termine indicato per la presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, oppure l'esonero (per chi si è immunizzato naturalmente), o l'omissione (per chi si trova in particolari condizioni cliniche), **7 che si suggerisce di posticipare al 10 ottobre 2017**. Come pure gli adempimenti rispetto alla data del 10 marzo 2018, in cui si prevede, per chi precedentemente abbia presentato l'autocertificazione, la presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, **che si suggerisce di verificare al termine dell'anno scolastico**. Evitando in questo modo di allontanare dai servizi educativi bambini e bambine a metà dell'anno scolastico.

L'anno scolastico 2017/18 dovrebbe essere considerato transitorio per dare risalto alla divulgazione e alle opportune informazioni dei percorsi vaccinali a tutte le famiglie.

Si segnala inoltre che per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia, in considerazione della presenza delle graduatorie per l'accesso a tali servizi, l'ingresso dei bambini può avvenire anche nel corso dell'anno, in tali casi sarebbe opportuno prevedere una scadenza diversificata per la presentazione delle certificazioni, ad esempio 10 giorni dopo l'ingresso nel servizio.

Si segnala infine la difficoltà per gli alunni stranieri di reperire nei tempi individuati le certificazioni vaccinali provenienti dai propri paesi di origine.

